

LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1988, N. 22

**Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla
legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 sull'ordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano¹**

Art. 1

1. *(omissis)*²

Art. 2

1. *(omissis)*³

Art. 3

1. *(omissis)*⁴

Art. 4

1. *(omissis)*⁵

Art. 5

1. *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 18 ottobre 1988, n. 47.

² Sostituisce l'art. 4 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

³ Aggiunge un comma all'art. 7 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁴ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁵ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

Art. 6

1. *(omissis)*⁷

Art. 7

1. *(omissis)*⁸

Art. 8

1. *(omissis)*⁹

Art. 9

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 10 (Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurvi modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

⁶ Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 14 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁷ Sostituisce l'art. 15 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁸ Sostituisce l'art. 20 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

⁹ Sostituisce l'art. 25 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹⁰ Sostituisce l'art. 27 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

